



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra Maglione Adele , nata a Napoli, il 03/01/1953, matr n. 16648

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 884600 del 23/12//2013 (prat.n.18/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Advocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.21492/10 della Corte Suprema di Cassazione -sezioni Unite Civili- depositata il 20/10/2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Maglione Adele in forma esecutiva in data 03/12/2013.

La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto cassando la sentenza del 01/022010 del Tribunale di Napoli, innanzi al quale rimette le parti, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente Sig.ra Maglione Adele delle spese di giudizio di cassazione, liquidate in €. 200,00 per esborsi, ed in €. 4000,00 per onorario d'avvocato, oltre Iva e cpa e spese generali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

che la precedente scheda è stata inserita in apposita proposta di deliberazione che però è stata restituita per non avere indicato il dettaglio delle voci di spesa;

che pertanto si è reso necessario rettificare la presente scheda inserendo la scheda riportante il dettaglio delle voci di spesa che complessivamente formano il debito da pagare di €.5.328,96;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.21492/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile depositata il 20/10/2010 e notificata in forma esecutiva in data 03/12/2013

TOTALE DEBITO

€ 5.328,96

Scheda debiti fuori bilancio Maglione

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Dipendente sig.ra Maglione Adele , matr.n. 13203

- Spese di giudizio (in dettaglio nella scheda allegata)

€ 5.328,96

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 884600 del 23/12/2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n..21492/2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile depositata il 20/10/2010 e notificata in forma esecutiva in data 03/12/2013;
- prospetto riportante il dettaglio delle voci di spesa da sostenere in base al dispositivo della sentenza.

Napoli, 18/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



134



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14

UDJ 04 DIREZIONE GENERALE PER
LE RISORSE UMANE

02.04.14 VIA S.LUCIA, 81

80132 - N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0884600 23/12/2013 15.00
Mitt. : R. G. C. 4 Avvocatura

Ass. : 5514 Direzione Generale per la Riso...

Classifica : 4.1.1.



C.C. 18/11

N. Pratica: _____
Trasmissione sentenza n.21492/10 resa dalla Corte Su-

Oggetto: _____
prema di Cassazione - sezioni Unite Civili nel giudizio

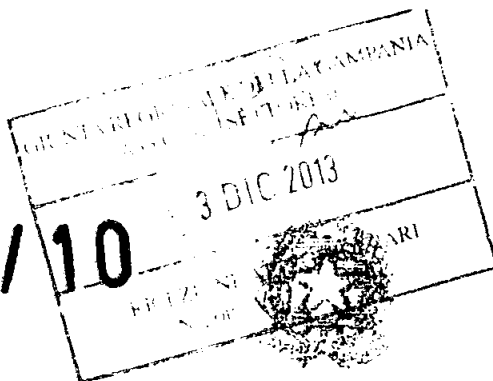
Maglione Adele C. Regione Campania

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in
oggetto resa dalla Corte di Cassazione -sezioni Unite nei confronti di Maglione Adele.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo

21492/10



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE (POTI)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Lavoro
pubblico
privatizzato
reinquadramento
in ruolo,
conflitto
negativo
giurisdizione

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA	- Primo Presidente f.f. -
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente Sezione -
Dott. VINCENZO PROTO	- Presidente Sezione -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO	- Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Consigliere -

R.G.N. 8640/2010
n. 21492

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8640-2010 proposto da:

MAGLIONE ADELE (MGLDLA53A43F839H), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio
dell'avvocato VINTI STEFANO, rappresentata e difesa
dagli avvocati BARONE VALERIO, RIZZO NUNZIO, per
delega a margine del ricorso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia esecutiva
dal Sig. MAGLIONE

per diritti €
il 30-10-2013

IL CANCELLIERE



- ricorrente -

contro

ELEZIONI CAMPANIA;

- intimata -



per la risoluzione del conflitto negativo di
giurisdizione tra le sentenze nn. 6954/2006 del T.A.R.
di Napoli depositata il 13/06/06, la decisione n.
106/2009 del Consiglio di Stato depositata il 14/01/09
e la sentenza n. 2676/2010 del TRIBUNALE di Napoli
emessa il 01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;

udito l'Avvocato Valerio BARONE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'A.G.O.

5640/2010 r.g.n.

del 28 settembre 2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al TAR per la Campania, iscritto al n. 7540 del r.g. per l'anno 1999, l'arch. Adele Maglione premetteva di essere stata assunta con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, quale professionista convenzionato di cui alla legge n. 219 del 1981, con convenzione stipulata il 25 novembre 1983 e registrata il successivo 8 dicembre 1983, con qualifica di architetto; che con ordinanza commissariale n. 596 del 8 agosto 1986 era stata nominata responsabile dell'Ufficio Viabilità Ambientale e Territorio dell'Arca 2; che l'art. 12 della legge n. 730 del 1986 aveva previsto l'immissione in un ruolo speciale ad esaurimento del personale convenzionato in possesso di determinati requisiti, previo superamento di un concorso riservato; che il Ministero per il coordinamento della protezione civile aveva chiarito che tali immissioni in ruolo dovevano avvenire nel livello regionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; che la Regione Campania, con legge reg. n. 4 del 6 febbraio 1990, aveva costituito detto ruolo speciale prevedendo otto livelli funzionali e due qualifiche dirigenziali; che con delibera della Giunta Regionale n. 6475 del 5 dicembre 1989 la ricorrente, vincitrice del concorso, era stata inquadrata nella settima qualifica funzionale, anziché nella 1° qualifica dirigenziale; che tale provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR Campania; che la Regione, con deliberazione n. 1905 del 18 marzo 1997, aveva disposto il reinquadramento, dei dipendenti inquadrati nel ruolo speciale, nella qualifica e livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte alla data del 1° giugno 1990; con atto n. 7802 del 29 ottobre 1998, in applicazione della menzionata deliberazione, la Regione aveva disposto il reinquadramento della ricorrente nella VII^a ^{quinta} funzionale, con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990 ed economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto di lavoro ed assunzione delle relative funzioni; che, con contratto individuale di lavoro stipulato il 27 maggio 1999 la ricorrente era stata infine inquadrata nell'ottava qualifica funzionale con la decorrenza giuridica ed economica sopra indicata.

5640/2010 r.g.n.

del 28 settembre 2010

Avverso tali ultimi due provvedimenti (e quelli da essi presupposti) la ricorrente aveva proposto ricorso al TAR per la Campania, dolendosi della mancata previsione della decorrenza economica, oltre che giuridica, del nuovo inquadramento, sin dalla data del conferimento dell'incarico di livello superiore, nonché del mancato riconoscimento della superiore qualifica dirigenziale.

Secondo la ricorrente, infatti, una volta riconosciuta dalla stessa amministrazione che era intervenuta una modifica sostanziale del rapporto convenzionale inizialmente instaurato con la ricorrente, l'inquadramento doveva avvenire nella qualifica corrispondente alle mansioni di fatto volte, e cioè nel livello dirigenziale.

La Regione Campania si è costituita e, dopo aver pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.

2. IL TAR con sentenza del 25 maggio – 13 giugno 2006, in accoglimento dell'eccezione della Regione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, V Sez., con sentenza n. 106 del 14 gennaio 2009, ha rigettato l'appello della ricorrente Maglione.

3. Il tribunale di Napoli, successivamente adito dalla Maglione, pronunciandosi nel contraddittorio con la Regione Campania, che eccepiva (anche) il difetto del giudice ordinario, con sentenza dell'1 febbraio 2010, dichiarava, in accoglimento dell'eccezione della Regione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

4. La Maglione ha quindi proposto ricorso per conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alle sezioni unite di questa corte di regolare la giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, c.p.c..

La Regione intimata non ha svolto difesa alcuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sollevato conflitto negativo di giurisdizione va risolto dichiarando che sussiste, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Va premesso che la legge 28 ottobre 1986 n. 730 (recante disposizioni in materia di calamità naturali) ha previsto, all'art. 12, l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento, nelle pubbliche amministrazioni beneficiarie di fondi speciali per fronteggiare calamità naturali, di "personale convenzionato" previo concorso riservato.

Espletato il concorso, la ricorrente è stata dapprima (assunta ed) inquadrata nel settimo livello (con la cit. delibera n. 6475 del 5 dicembre 1989, impugnata innanzi al T.a.r. giudizio pendente all'epoca della sentenza del T.a.r. in conflitto) in un ruolo speciale della Regione Campania. Poi è intervenuta una legge regionale (n. 4 del 6 febbraio 1990) che ha articolato il ruolo speciale in otto livelli funzionali ed in due qualifiche dirigenziali.

Seguono due delibere della giunta regionale: una a carattere generale - la n. 1905 del 18 marzo 1997, che ha regolamentato il reinquadramento di tale personale (quello vincitore del concorso riservato suddetto) - e l'altra a carattere individuale, la n. 7802 del 29.10.1998, che ha disposto il reinquadramento della ricorrente nell'ottava qualifica (migliorando quindi il precedente inquadramento che era stato fatto nella settima qualifica funzionale).

La vicenda si chiude con la stipulazione del contratto individuale di lavoro del 27 maggio 1999 con inquadramento della ricorrente dell'ottava qualifica.

3. Ciò posto, nella presente controversia il *petitum* sostanziale - come emerge dalle sue sentenze di primo grado, rispettivamente del TAR e del tribunale di Napoli - consiste: a) nel richiesto riconoscimento della prima qualifica dirigenziale; b) nella retrodatazione ai fini economici dell'ottava qualifica comunque riconosciuta in sede di reinquadramento

Non si fa invece questione dell'inquadramento iniziale (nella settima qualifica) a seguito del concorso per l'immissione in ruolo, che comunque è avvenuta il 5 dicembre 1989.

Si deve allora partire dalla menzionata delibera n. 1905 del 18 marzo 1997 con cui l'Amministrazione regionale ha stabilito di correggere gli originari inquadramenti.

In attuazione di questa delibera il reinquadramento della ricorrente è stato fatto con la successiva delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998 con l'attribuzione dell'ottava qualifica dal 18 aprile 1990, ma senza la retrodatazione ai fini economici, ed il successivo contratto individuale è stipulato il 27 maggio 1999.

Nella specie si discute solo dell'esattezza di questo reinquadramento (ottava qualifica) e non dell'iniziale inquadramento (settima qualifica).

Secondo la ricorrente questo reinquadramento sarebbe doppiamente errato: perché ha riconosciuto l'ottava qualifica invece della qualifica dirigenziale; perché

comunque non ha riconosciuto una decorrenza economica dell'ottava qualifica parallelamente alla (invece riconosciuta) decorrenza giudica

Si ha quindi che il *petitum* e le doglianze della ricorrente si appuntano tutte sull'atto di reinquadramento del 1998 (delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998), che costituisce un atto di gestione del rapporto di tipo privatistico (ex art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001) con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Non è esatto invece quanto afferma il tribunale secondo cui tale atto di reinquadramento, in quanto attuativo della delibera n. 1905 del 18 marzo 1997, sarebbe irrilevante al fine della determinazione della giurisdizione.

E' sufficiente rilevare che la asserita lesione, lamentata dalla ricorrente, si appunta propria nell'atto individuale di reinquadramento e non già nella disciplina di carattere generale dettata dalla delibera ~~della delibera~~ n. 1905 del 18 marzo 1997 (che costituiva un atto amministrativo a carattere generale di tipo organizzativo ex art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001). Ed infatti secondo la ricorrente, in forza di tale delibera, che aveva rimosso il limite della settima qualifica, come massimo livello di inquadramento, prevedendo anche l'ottava qualifica, ed aveva disposto il reinquadramento tenendo conto delle mansioni espletate alla data del 1° giugno 1990, le sarebbe spettata la qualifica dirigenziale e comunque la retrodatazione dell'ottava qualifica anche ai fini economici. Ma è solo con l'atto individuale di reinquadramento che si radica l'asserita lesione della ricorrente la quale non aveva da dolersi – o comunque non si duole – della delibera del 1997. Pertanto erroneamente il tribunale considera quest'ultima come risolutiva al fine dell'accertamento della giurisdizione ed invece irrilevante, a tal fine, la successiva delibera del 29 ottobre 1998 che ha disposto il reinquadramento della ricorrente da questa ritenuto illegittimo.

In conclusione – essendo la lesione del diritto della ricorrente prodotta da un determinato atto di inquadramento (delibera n. 7802 del 29 ottobre 1998) e dovendo farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14858; e più recentemente Cass., sez. un., 19 gennaio 2010, n. 672) che, nella specie, si colloca successivamente al 30 giugno 1998 – sussiste, *ratione temporis*, la giurisdizione del giudice ordinario che va dichiarata così componendosi il denunciato conflitto negativo di giurisdizione.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo, possono essere poste a carico della Regione Campania intimata che è venuta meno al dovere di buona fede nel processo, desumibile dal dovere di lealtà ex art. 88, primo comma, c.p.c., perché, convenuta innanzi al giudice amministrativo ha eccepito il difetto di giurisdizione di quel giudice, e, convenuta innanzi al giudice ordinario, ha eccepito, all'opposto, il difetto di giurisdizione di quest'ultimo giudice. Il ricorrente invece, col fatto di adire da ultimo il giudice ordinario, risulta essere nella sostanza vittorioso nel presente conflitto negativo di giurisdizione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e per l'effetto cassa la sentenza 1° febbraio 2010 del tribunale di Napoli innanzi al quale rimette le parti. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00 (duecento) per esborsi ed in euro 4.000,00 (quattromila) per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2010

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)

Giovanni Amoroso

Il Presidente

(Paolo Vittoria)

Paolo Vittoria

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria



20 OTT. 2010

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Relata di notifica

Istante la sig.ra Adele MAGLIONE, nata a Napoli il 3.1.1953, rapp.ta ed elett.te dom.ta come innanzi, io sottoscritto A.U.G. addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritta sentenza, spedita in forma esecutiva, alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia - pal. Regione, mediante consegna di copia a mani

Marotta G.elli
- 3 DIC 2013
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile
Numero 21492/2010
Dipendente sig.ra Maglione Adele**

Diritti e onorari 4.200,00

spese generali 12,50% 4.200,00

CPA 4% 4.200,00 168,00

4.368,00

IVA 22% 4.368,00 960,96

TOTALE FATTURA 5.328,96

NETTO A PAGARE 5.328,96

